

APPARECCHI DA DIVERTIMENTO



Sommario

SCHEMA	2
PROFILO TRIBUTARIO	3
PRELIEVO ERARIALE UNICO - PREU	4
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ISI	5
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IVA	6

SCHEMA



PROFILO TRIBUTARIO



PRELIEVO ERARIALE UNICO - PREU

Prelievo erariale unico PREU

Il prelievo erariale unico è stato introdotto dal comma 13 dell'art. 39 del **D.L. 269/03** (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L.326/03)

L'art. 2, c.3 del **D.L. 138/11**, ha stabilito che AAMS, con propri decreti, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico. Soggetto passivo d'imposta è il concessionario di cui al comma 4, art. 14-bis del **DPR 640/72** in possesso del nulla osta rilasciato da AAMS in base al comma 5, art. 38 della **L.388/00**. La **Circolare n. 21/E** del 13 maggio 2005 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con l'introduzione del PREU, gli apparecchi e congegni di cui al comma 6, art. 110 del TULPS, non sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti. Alle VLT si applica con i criteri indicati nei Decreti emanati in ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 39, comma 13-bis, del D.L. 269/03.

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ISI



IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - IVA

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IVA

Dalla lettura del combinato disposto del punto 6, primo comma, dell'art. 10 del **DPR 633/72** e del più recente art. 1, comma 497, della **L. 311/04**, concernenti le attività di gioco esenti dall'imposta, si evince che tra queste non rientrano gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro.

Gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro sono pertanto gli unici ad essere soggetti ad IVA.